

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMPRESORIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - C.I.G. 7376886EE4

CHIARIMENTO N. 4

In relazione alla procedura di cui al Titolo, sono pervenute, da parte di una Società, le seguenti richieste di chiarimento:

QUESITI:

1. Premesso che all'art. 4.2 del Disciplinare di gara si precisa che *"L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere, ovvero, diminuire il servizio entro i limiti del quinto del prezzo netto di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice"*, si chiede se ciò si riferisce solo all'ipotesi in cui la durata del contratto in corso di esecuzione venisse, alla sua conclusione, prolungata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.
2. Con riferimento ai requisiti di cui agli artt. 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara si chiede se il fatturato globale annuo richiesto sia pari ad € 200.000,00 nell'ipotesi in cui il fatturato complessivo di € 600.000,00 faccia riferimento agli ultimi tre esercizi; oppure, se il fatturato globale annuo richiesto sia pari ad € 120.000 nell'ipotesi in cui il fatturato complessivo di € 600.000,00 faccia riferimento agli ultimi cinque esercizi.
3. Premesso quanto stabilito all'art. 7.3 del Disciplinare di gara, I, II, III e IV capoverso, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 86 e dall'allegato XVII, parte II del Codice dei contratti, relativamente ai mezzi di prova della capacità tecnica, si chiede:
 - 3.1 se il fatturato di € 600.000,00 euro richiesto nell'articolo in discorso si riferisca agli ultime tre anni oppure agli ultimi 5 anni;
 - 3.2 se, stante il principio del *"favor participationis"* e in ossequio all'allegato XVII, parte II, da Voi richiamato nel bando in esame, nell'ipotesi in cui il fatturato richiesto si riferisca agli ultimi 3 anni, è, quindi, sufficiente come certificazione fornire un elenco contenente l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
4. Premesso che all'art. 8 del Disciplinare di gara "Avvalimento" si precisa che *"Per quanto riguarda i requisiti relativi ad esperienze professionali pertinenti, di cui al precedente art. 7.3, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste"* e che all'art. 8 è altresì specificato che *"l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati"*, si chiede:
 - 4.1 di chiarire cosa si intende per *"requisito tecnico professionale"*;

- 4.2 di chiarire quali prestazioni competono all'impresa avvalente e quali all'impresa ausiliaria;
 - 4.3 di conoscere specificatamente se l'impresa avvalente, la quale negli ultimi tre anni ha svolto anch'essa attività analoghe a quelle previste nel bando di gara, possa avvalersi di un'impresa ausiliaria (avvalimento) solo per i requisiti relativi al fatturato globale annuo e/o fatturato complessivo per il triennio e/o quinquennio richiesto;
 - 4.4 se l'inciso "*solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste*", è da intendersi nel senso che la società di cui ci si avvale deve solo avere le esperienze professionali pertinenti e, quindi, non deve svolgere direttamente le prestazioni nel presente appalto (salvo i limiti del 30% in caso di subappalto);
 - 4.5 nell'ipotesi in cui, invece, invece, la società di cui ci si avvale debba svolgere direttamente le prestazioni nel presente appalto, si chiede un chiarimento su come tale assunto possa essere messo in correlazione con l'inciso del disciplinare in cui si chiarisce che l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti dei requisiti prestati, stante il fatto che il subappalto non può superare il 30% dell'appalto.
5. In merito a quanto previsto all'art. 16 del Disciplinare di gara (Capitolo 4 della Relazione tecnica – pag. 33), si chiede:
- 5.1 quanti e quali sono i viali alberati indicati al Capitolo 4;
 - 5.2 cosa si intende per potatura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo se si riferisce a potatura di rimonda, potatura di contenimento, etc...);
 - 5.3 se tutte le proposte sono da ripartirsi proporzionalmente nel triennio (come nel caso di quelle previste al successivo capitolo 8) o nel quinquennio.
6. Premesso che l'art. 7 del Capitolato speciale afferma che: "*il taglio dell'erba dovrà essere effettuato 4 volte l'anno come da cronoprogramma allegato*", non essendo allegato alcun cronoprogramma, si chiede di conoscere il crono-programma inerente il taglio dell'erba.
7. Premesso che all'art. 7.2 del disciplinare di gara viene richiesto un fatturato globale annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, si chiede se gli ultimi tre esercizi finanziari in merito al citato fatturato globale annuo sono 2014-2015-2016 oppure 2015-2016-2017 e se è facoltà dell'offerente scegliere il triennio di riferimento a detto fatturato globale annuo.

RISPOSTE:

1. La previsione normativa di cui all'art. 106, comma 12 del Codice dei contratti che di seguito si riporta "*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle*

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto", si riferisce all'applicazione dell'istituto del c.d. "quinto d'obbligo" che prescinde dall'ipotesi rappresentata nella richiesta di chiarimento.

2. Si ribadisce che il requisito economico finanziario richiesto all'art. 7.2 del Disciplinare di gara è il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e che lo stesso non dovrà essere inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa. Il riferimento temporale è rappresentato dagli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e non ai cinque esercizi menzionati dall'istante.
3. **3.1** Riguardo alla richiesta sul fatturato si rinvia alla risposta di cui al punto 2. Riguardo al requisito di capacità tecnica e professionale, si conferma che il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo complessivo minimo pari ad € 600.000,00 IVA esclusa. Non si riscontra evidenza, nel disciplinare di gara, al periodo di cinque anni così come menzionato dall'istante. Questa prescrizione di gara è in linea con l'indicazione normativa di cui all'allegato XVII, Parte II: Capacità tecnica, al Codice, nella parte riferita ai servizi. Ovviamente diversa è la trattazione riguardante la disciplina dei lavori per i quali il riferimento temporale previsto è il quinquennio.
- 3.2** Riguardo al requisito in questione, il concorrente dovrà, in fase di gara, fornire un elenco dei servizi analoghi eseguiti contenente l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati (da indicare nel D.G.U.E. Parte IV – Criteri di selezione, di cui all'art. 15.2 del Disciplinare di gara); in fase di comprova del requisito medesimo, si conferma che il concorrente dovrà: in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, produrre originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, produrre originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Detta richiesta è in linea con quanto prescritto nel Bando-tipo A.N.A.C. n. 1/2017 (Schema di disciplinare di gara relativo alle procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017.
4. **4.1** Nella fattispecie, per requisito tecnico professionale, si intende l'esecuzione, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi all'oggetto di gara per un importo complessivo minimo pari ad € 600.000,00 IVA esclusa.
- 4.2** Si conferma che, nel caso di avvalimento del requisito tecnico professionale di cui trattasi, l'impresa ausiliaria è tenuta ad eseguire direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste (si veda la risposta n. 3.2 al chiarimento n. 1). Detto impegno ad eseguire direttamente i servizi deve essere manifestamente assunto, dall'impresa ausiliaria, nel contratto di avvalimento, come confermato

anche dall'A.N.A.C., con la Delibera n. 221 del 1° marzo 2017.

- 4.3** I due requisiti di cui agli artt. 7.2 (fatturato globale medio annuo) e 7.3 (esecuzione di servizi analoghi all'oggetto di gara) del Disciplinare di gara sono diversi e tra loro indipendenti. Il concorrente può ricorrere all'avvalimento per l'uno o per l'altro o per entrambi. Tuttavia, premesso che requisito di cui all'art. 7.3 non è da confondere con il requisito economico finanziario del fatturato specifico, peraltro non richiesto nel Disciplinare di gara, il ricorso all'avvalimento per detto requisito impone, come già ribadito, l'esecuzione del servizio in capo all'impresa ausiliaria.
- 4.4** l'inciso *"solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste"*, non è da intendersi nel senso che la società di cui ci si avvale deve solo avere le esperienze professionali pertinenti e, quindi, non deve svolgere direttamente le prestazioni nel presente appalto (salvo i limiti del 30% in caso di subappalto) ma, al contrario, nel senso che la società ausiliaria deve svolgere direttamente le prestazioni.
- 4.5** Secondo l'ordinamento vigente il subappalto può costituire un modulo attraverso il quale si concretizza l'avvalimento. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'inciso *"l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati"*, l'utilizzo del subappalto, anche nel perimetro tracciato dall'avvalimento, non potrà superare i limiti di cui all'art. 105 del Codice dei contratti. A conferma di quanto rappresentato si richiama la Circolare del 30 ottobre 2012, n. 4536 del M.I.T. (punto 5 – Avvalimento e subappalto), secondo la quale la norma relativa all'avvalimento non può essere intesa come derogatoria rispetto alle disposizioni riguardanti il subappalto; al contrario deve essere effettuata un'attenta lettura tra le due norme in combinato disposto. Pertanto, il citato inciso consente di mutare l'avvalimento in subappalto, con tutte le conseguenze correlate (organizzative, di allocazione dei rischi ecc...), purché nel rispetto dei limiti previsti dalla norma che regola il subappalto stesso. Come recita la citata Circolare: *"a titolo esemplificativo, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà divenire subappalto del 50% (e quindi oltre il limite del 30%) ma potrà mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento per il restante 20%"*. Detta interpretazione era stata, altresì, adottata anche dall'ex A.V.C.P., ora A.N.A.C., nella Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012 – L'avvalimento nelle procedure di gara (punto 6 – avvalimento e subappalto).
- 5. 5.1** I viali alberati sono due: via Cambridge ed il primo tratto di Via Cracovia, per una lunghezza complessiva di circa 1 Km..
- 5.2** Per potatura straordinaria si intende impalcatura e potatura di rimonda e contenimento (trattasi di piccole alberature).
- 5.3** Tutte le proposte sono da ripartirsi nel quinquennio ad esclusione di quelle previste nel Capitolo 8 della Relazione tecnica di cui all'art. 16 del Disciplinare di gara.
- 6.** La frequenza annuale dei tagli è specificata sia nel Capitolato speciale che nel

Computo metrico, distinguendo tra alta, media e bassa manutenzione; il cronoprogramma, che per mero refuso di stampa è stato erroneamente riportato nel Capitolato speciale quale allegato, verrà concordato con il D.E.C..

7. Gli ultimi tre esercizi finanziari relativi al fatturato globale annuo di cui all'art. 7.2 del Disciplinare di gara debbono intendersi quelli disponibili alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. (19 febbraio 2018). Pertanto, non è ammessa la facoltà dell'offerente di scegliere il triennio di riferimento in merito al fatturato globale annuo, ma riportare quelli disponibili.

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

Prof.ssa Antonella Canini